

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2179

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VITALE, GAROFALO, BRINA, BERTOLDI,
CANNATA e POLLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1990

Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione

ONOREVOLI SENATORI. – Gli eventi anche di questi giorni rendono di lampante evidenza la necessità che i processi di concentrazione tra gli enti creditizi di rilevante dimensione siano sottoposti al vaglio preventivo del Parlamento, quale rappresentante del corpo sociale.

Troppo spesso, infatti, accade che l'attuale completa amministrativizzazione del procedimento giuridico di fusione, anche mediante incorporazione, ponga i risparmiatori, i sindacati, i rappresentanti degli interessi locali ed in generale l'opinione pubblica di fronte a fatti compiuti o già quasi compiuti. Non di rado, inoltre, le modalità concrete delle fusioni restano per lungo tempo occulte.

Tale stato di cose non può e non deve ulteriormente protrarsi – soprattutto in vista dell'infittirsi dei processi di accorpamento tra enti creditizi alla ricerca delle migliori dimensioni globali richieste dall'imminente apertura del mercato bancario comunitario – tenuto conto delle cospicue ripercussioni che comportano sull'economia e sull'occupazione, specialmente nelle zone di operatività delle banche interessate, le riorganizzazioni gestionali che solitamente ne conseguono.

Il disegno di legge che presentiamo alla sollecita approvazione parlamentare prevede nei primi due articoli che le Camere abbiano quindici giorni (un lasso di tempo abbastanza breve per non pregiudicare i

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legittimi interessi aziendali delle banche coinvolte) per valutare l'opportunità di ascoltare il Ministro del tesoro prima che la fusione possa avere effetto, quando quest'ultima interessi almeno un ente creditizio con mezzi propri superiori ad un limite fissato in 600 miliardi di lire.

Tale parametro è stato scelto al fine di superare il problema presentato dalla differente struttura dell'attivo e del passivo di bilancio fra aziende e istituti di credito.

I quindici giorni di riflessione decorrono rispettivamente dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il rispar-

mio nel caso delle fusioni tra casse di risparmio e monti di credito su pegno (primo comma dell'articolo 47 della legge bancaria) e, in tutti gli altri casi, dal ricevimento da parte della Banca d'Italia delle proposte di fusione deliberate dai consigli di amministrazione delle banche interessate al progetto.

L'articolo 3 del presente disegno di legge commina la sanzione della nullità delle fusioni attuate in violazione delle nuove norme.

L'articolo 4 ne disciplina l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge si applica alle fusioni, anche mediante incorporazione, tra enti creditizi allorquando almeno uno di essi presenta, nell'ultimo bilancio approvato, un ammontare di mezzi propri superiore a 600 miliardi di lire, rivalutabile annualmente in base al tasso d'inflazione aumentato di due punti percentuali.

Art. 2.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo comma dell'articolo 47 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, non può essere emanato prima del quindicesimo giorno dalla data della comunicazione alle Camere, a cura del Ministro del tesoro, della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio recante le modalità della fusione e le nuove norme statutarie.

2. Il nulla osta della Banca d'Italia di cui al secondo comma dell'articolo 47 e all'articolo 48 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, non può essere rilasciato prima del quindicesimo giorno dalla data della comunicazione alle Camere, a cura del Ministro del tesoro, della proposta di fusione deliberata dai consigli di amministrazione degli enti creditizi.

Art. 3.

1. Le fusioni attuate in violazione della presente legge sono nulle.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.